

AVV. UBALDO BAFILE  
AQUILA



*Copia*

IN NOME DI SUA MAESTA'

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il R. Commissario Regionale per la liquidazione degli Usi Civici negli Abruzzi Cav. Uff. Rizzacasa Salvatore Consigliere della Corte di Cassazione ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa incidentale possessoria trattata all'udienza del 17 luglio 1930

T R A

il COMUNE DI S. DONATO VAL DI COMINO (Provincia di Frosinone) in persona del suo Podestà Dott. Massa Guido, rappresentato dal Procuratore Avv. Bernardi Alarico (Mandato 22 novembre 1928 per Notar Tutinelli di Atina) e difeso dall'Avv. Rossi Pasquale Emilio, attore,

N O N C H E'

i Signori MARINI GERARDO e PISELLI VITTORIO, cittadini di detto Comune di S. Donato Val di Comino, rappresentati e difesi rispettivamente dal Procuratore Avv. Bernardi Alarico e Avv. Rossi Pasquale Emilio (mandato 14 luglio 1930 per Notar Santoro di Alvito) altri attori,

*[Handwritten signature]*

C O N T R O

il COMUNE DI PESCASSEROLI (Provincia di Aquila) in persona del suo Podestà Sig. Tudini Isidoro assistito dal Procuratore Avv. Ubaldo Bafile e difeso dallo stesso e dall'Avv. Martone Ferdinando (mandato=====) convenuto.

Intesa all'udienza del 17 luglio 1930 la lettura delle seguenti conclusioni, con le quali il Procuratore Avv. Bernardi nell'interesse dei Comuni di S. Donato ha chiesto: "Che piaccia all'Ill.mo Commissario (facendo salve le reciproche ragioni delle parti da svolgersi nel giudizio di merito e soprattutto le ragioni petitoriali del Comune di S. Donato sull'intera zona su cui si chiede il regolamento provvisorio) accogliere l'istanza di cui nel reclamo 15 agosto 1928 in esecuzione dell'art. 37 della legge 16 giugno 1927, e di conseguenza; 1°) concedere l'esercizio dell'uso civico del legnare sottoponendolo alle norme della vigente legislazione forestale e ciò a riguardo dell'assoluta necessità di essi cittadini e anche per la migliore manutenzione e sviluppo della zona boschiva infestata da antichi alberi secchi e infradiciati e pieni di insetti, alberi non raccolti da Pescasseroli per la sovrabbondanza del suo patrimonio boschivo che raggiunge i tremila ettari di terreno; 2°) con



la condanna del Comune di Pescasseroli alle spese del presente incidente ed onorari di avvocato"".

Lo stesso Procuratore Avv. Bernardi nello interesse dei Signori Marini e Piselli, ha chiesto: ""Che per l'art. 2 art.4,30 e 38 della legge sugli usi civici 16 giugno 1927, art. 150 e seguenti reg. dec. 30 dicembre 1923 n° 3627, e salve sempre le ragioni petitoriali del Comune di S. Donato; 1°) si conceda il regolamento provvisorio di legnare a secco per lo stretto uso del fuoco nella zona boscosa che dall'estremo limite dei ruderi di San Cristofaro ascende a Forca d'Acero, giusta la pianta del perito demaniale; 2°) che tale uso segua strettamente le norme rigorose della economia e legge silvana, migliorandosi anche la igiene boschiva per, dico: gli insetti nocivi che formano gli alberi secchi e caduti, mentre potrebbero essere usati per fuoco; 3°) con la condanna di Pescasseroli alle spese ed onorarii"".

Il Procuratore Bafile ha chiesto:

Che piaccia all'Ill.mo Signor Commissario, premesse, ove occorran, le maggiori informazioni delle autorità competenti, dichiarare inammissibile o rigettare nel merito la richiesta di attribuzione provvisoria di possesso proposta dal Comune e da alcuni cittadini di S. Donato, con la condanna del Comune

alle spese del giudizio ed onorario di avvocato"".

Intese altresì le ragioni svolte a sostegno delle sopradette conclusioni dagli Avvocati Rossi e Bafile.

F A T T O

Nel corso della vertenza demaniale fra i Comuni di S. Donato Val di Comino (ex Provincia di Caserta) e Pescasseroli (Provincia di Aquila), la cui risoluzione ne trovasi affidata a questo Commissario con Decreto Reale 27 ottobre 1927, molti cittadini di S. Donato con esposto 15 agosto 1928 ricorsero a quest'ufficio per ottenere, prima ancora della decisione sul merito, l'autorizzazione di esercitare il legnatico, a secco per lo stretto uso del fuoco su parte della zona in contestazione ossia sulle contrade Serra di S. Cristofaro e Controversa.

Alla istanza predetta aderì il Comune di S. Donato con ricorso del suo Podestà diretto a questo Commissario in data 8 ottobre 1928, chiedendo il regolamento provvisorio dell'uso civico del legnatico nei sensi di cui sopra.

Invitati in quest'ufficio i Podestà dei due Comuni per il prescritto tentativo di bonario componimento, esso venne infruttuosamente sperimentato, come da verbale del 26 giugno 1930. Per il che furono le parti rinviate per la trattazione della sola contro



versia possessoriale all'udienza del 17 luglio corrente nella quale la causa venne spedita sulle conclusioni avanti trascritte dai procuratori delle parti, compreso quello di Marini Gerardo e Piselli Vittorio, due dei cittadini di S. Donato che avevano sottoscritto il ricorso.

#### D I R I T T O

Il Comune di S. Donato Val di Comino e con esso i suoi naturali chiedono che, in pendenza della controversia di merito col Comune di Pescasseroli, venga regolato provvisoriamente l'esercizio del possesso del loro diritto di legnatico sulla zona in contestazione, a mente dell'art. 30 legge 16 giugno 1927 n.1766.

Tale disposto di legge attribuisce, è vero, siffatta facoltà ai Commissari Regionali per gli usi civici a condizione però che essi "assunte sommarie informazioni, abbiano riconosciuto l'esistenza di un possesso di fatto". Indagine preliminare a farsi, adunque, è quella diretta a vedere se S. Donato si trovi o meno nell'esercizio di fatto del legnatico, sia pure a secco, nelle due contrade menzionate nel ricorso, S. Cristofaro e Controversa.

Una breve disamina degli atti e documenti della causa porta a dover risolvere il quesito in senso sfavorevole a S. Donato.

Che la zona in contestazione trovasi attualmente nel possesso di fatto di Pescasseroli, non di S. Donato, lo dimostrano sia il contenuto stesso dell'azione principale o di merito, spiegata da quest'ultimo Comune e diretta a vedere reintegrato al suo dominio un territorio dall'altro detenuto, sia i termini stessi del ricorso 15 agosto 1928 che diede inizio all'incidente possessoriale, ove si dice che da parte dei naturali di S. Donato, SI ESERCITAVA il diritto di legnare nel versante posteriore della montagna di Macchialvana di proprietà del Comune suddetto, AB ORIGINE, "e che ora trovasi INVASO da Pescasseroli". Si aggiunge pure in detto ricorso "che i cittadini di S. Donato sono impediti nel legittimo esercizio del loro uso civico" e poi ancora "che la classe povera di San Donato non ha dove legnare se non nella Serra di San Cristofaro, abusivamente occupata da Pescasseroli" ed in fine "che Pescasseroli, OLTRE i seicento ettari della Montagna Macchialvana, OLTRE tutta la zona boschiva della Serra San Cristofaro, POSSIEDE ancora.....ecc.".

Nè dissimili concetti trovansi espressi in sostanza così nella nota del 15 maggio 1930 del Podestà di San Donato a quest'Ufficio, nella quale si dice POSSEDUTA DA PESCASSEROLI la zona controversa situa

ta al confine dei due Comuni e verso la Valle del Li\_ri, come anche nella comparsa conclusionale in favore dei naturali del Comune istante ove si ripete ancora il fatto della INVASIONE, rimontante ad oltre un secolo, da parte di Pescasseroli, della "estensione boscosa che va dai ruderi del Convento di S. Cristofaro fino alla Serra di Forca d'Acera, unica località ove è possibile legnare".

Che poi il possesso di Pescasseroli non fosse pure tanto recente lo dimostrano sia la relazione dell'istruttore demaniale Avv. D'Onofrio, ove in più punti si fa cenno, per quel Comune, ad uno stato possessivo di fatto che risponde ad un certo Decreto Borgia del 1752" (manteneatur in possessione") e ad un possesso mantenuto nel tempo successivo alla eversione della feudalità, sia la deliberazione 1° febbraio 1894 del Consiglio Comunale di S. Donato (richiamata dalla stessa Relazione) nel senso "che il Comune di Pescasseroli ha sempre posseduto legittimamente il tratto di terreno della cresta di Forca d'Acera alla regione 53 della nuova strada di serie", sia gli atti di disposizione compiuti sulla zona in controversia dal Comune sopra ripetuto, secondo i documenti prodotti dal medesimo, sia infine le numerose sentenze penali di condanna per furti emesse in tempi diversi dall'au\_

torità giudiziaria a carico dei cittadini di S. Donato recatisi a raccogliere legna sulla montagna in contestazione con la condanna ai danni in favore di Pescasseroli.

Nè a proposito delle sentenze penali può invocarsi dalla difesa di S. Donato quella emessa dal Tribunale di Avezzano in data 18 febbraio 1929, poichè il motivo dell'assoluzione per insufficienza di prova pronunciata con quella sentenza fu il dubbio, non già sul possesso del tenimento boscoso CONTROVERSA, ma sul dolo degli imputati per avere costoro affermato di aver creduto "che quella zona si appartenesse al Comune di S. Donato, loro paese di nascita".

E se tale risulta dagli atti e documenti della causa ognuno vede che sono del tutto inefficaci a dar la prova del contrario le informazioni in atti della Autorità Forestale di Frosinone e dei RR. Carabinieri di S. Donato troppo genericamente, e non in relazione ad un specifico possesso di fatto, dicendosi nelle prime che i naturali di S. Donato "hanno sempre esercitato l'uso civico sul legname secco" e nelle altre che gli stessi naturali "usufruiscono del diritto di legnare" tra le altre contrade, su Forca (sic) e Serra S. Cristofaro, nel tempo stesso che ivi si parla di CONTESTAZIONE per lo meno decennale da parte

di Pescasseroli. E più nel vero dimostrano di essere i RR. Carabinieri di Pescasseroli nelle informazioni fornite il 21 settembre 1928 sulle pretese di legnare dei naturali di S. Donato sempre resistite e represse dai cittadini e dalle Autorità dell'altro Comune. Quant'altro si assume e documenta dalla difesa di S. Donato in relazione alle carte geografiche antiche e recenti, alla Legge e Regolamento sul Parco Nazionale degli Abruzzi e relativa pianta topografica, all'Onciario di detto Comune del 1741 e relativa notifica nel 1752 a Pescasseroli, allo stato discusso del Comune medesimo del 1741, alla donazione del 1561 rinvenuta nel Monastero di Pontecassino ecc. non può tenersi presente nell'attuale giudizio possessoriale riferendosi esso nient'altro che alla dimostrazione della proprietà della zona controversa, a una indagine cioè attinente alla questione di merito, la quale pertanto non può venir pregiudicata in questa sede nell'uno e nell'altro senso.

Il dire poi (come fa la difesa medesima) che "l'uso civico non si perde mai quando si attinge la prova documentale e quando è riconosciuto dall'autorità" potrà anche esso aver valore in sede di merito, non in questa sede nella quale si discute semplicemente del possesso di fatto, che ben può perdersi, anche se per

duri quello di diritto.

Conclusione di tutto ciò è che debba ritenersi inammissibile la richiesta di S. Donato senza che il giudicante possa entrare nell'esame delle altre ragioni addotte nell'interesse del Comune medesimo quanto alla sua povertà di possidenze boschive in confronto all'esuberanza dell'altro.

Tale esame sarebbe in fatti stato consentito solo nel caso che si fosse potuto entrare in merito, il che è nella specie vietato dalla mancanza della condizione di legge necessaria per l'emissione del provvedimento che s'invoca.

Quanto alle spese la pronunzia di esso può rinviarsi al merito per l'eventuale influenza del medesimo in proposito.

#### PER QUESTI MOTIVI

Il R. Commissario respinta ogni contraria istanza, eccezione o difesa, dichiara inammissibile la istanza per regolamento provvisorio dell'esercizio del possesso spiegato dal Comune di S. Donato Val di Comino e dai suoi cittadini Marini e Piselli coi ricorsi di cui sopra e riserva la pronunzia sulle spese di questo incidente al giudizio di merito.

Così deciso in Aquila il 25 luglio 1930. VIII.

Il Commissario Regionale fto: S. Rizzacasa.

Publicata all'udienza straordinaria del 26 luglio  
1930 (VIII) = Il Segretario in funzioni di Cancellie\_  
re fto: Scorteccia.

Registrato in Aquila il 28 luglio 1930 (VIII) =  
Vol.135 = Fol.151 = N.140 = Atti Giudiziarii = Esat\_  
te lire dieci e cent.10 dall'Avv. Bafile.

Il Procuratore Superiore fto: Nardoni.

Per copia conforme alla copia esecutiva =

Il Segretario in funzioni di Cancelliere fto: Scortecci

**NOME DI SUA MAESTÀ VITTORIO EMANUELE III**  
per grazia di Dio e per volontà della Nazione  
**RE D'ITALIA**

« Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano  
richiesti, ed ha chiunque spetti, di mettere in esecuzione  
la presente al ministero pubblico di dare assistenza, a tutti  
i comandanti ed ufficiali della forza pubblica di concorrerne  
con essa, quando ne siano legalmente richiesti. »

Spedita in forma esecutiva la presente copia si rilascia a  
richiesta del Signor Avv. Prof. Bafile

ad Aquila 30. 8. 1930 Anno VIII

*Il Segretario*

*Il Procuratore V. Bafile*

*F. Nardoni*

*Per copia conforme*



*Il Segretario*

*[Signature]*

ATTO DI NOTIFICA

Rep. N° 1229

L'anno 1930, VIII, il giorno *sedici* (16)

Costo

L. 22.60

del mese di settembre, in Aquila;

*U. H. Compagnoni*

Ad istanza del Comune di Pescasseroli, in persona del suo Podestà Sig. Budini Cav. Isidoro, domiciliato e residente in Pescasseroli (Aquila);

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario presso il R. Tribunale di Aquila;

Ho notificato la sentenza che precede, perchè ne abbiano piena e legale conoscenza e per ogni effetto di legge, al Comune di S. Donato Val di Comino (Frosinone), in persona del suo Podestà Dott. Guido Massa, e ai Sigg. Marini Gerardo e Piselli Vittorio di detto Comune di S. Donato in Val di Comino.

Copie tre della stessa sentenza, da me sottoscritto Ufficiale Giudiziario collazionate e firmate, ho inviate una al Sig. Podestà del Comune di S. Donato Val di Comino (Frosinone) e le altre due rispettivamente ai detti Signori Marini Gerardo e Piselli Vittorio, a mezzo di tre plici raccomandati con ricevuta di ritorno, consegnati alla posta in data odierna *questa per il Comune S. Donato di Val Comino*

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

*Giuseppe Squariccia*

